

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
 concernente la modificazione di alcuni articoli della legge  
 sulla viticoltura e la enologia del 26 ottobre 1960

(del 22 gennaio 1970)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Il 10 ottobre 1969 l'Assemblea federale ha adottato il decreto federale concernente le misure temporanee a favore della viticoltura, in sostituzione di quelle dell'analogo precedente decreto federale, la cui validità è cessata il 31 dicembre 1969. L'obiettivo economico politico è quello di assicurare una redditività duratura dei vigneti mediante l'incremento di una produzione viticola di qualità ed un maggior adattamento di questa produzione ai bisogni di mercato ed alle possibilità di assorbimento del medesimo.

Sono stati quindi previsti da un canto dei provvedimenti intesi a ridurre, nella misura del possibile, la coltivazione di viti con una produzione non di qualità, e d'altro canto ad incoraggiare la coltivazione di vite con produzioni pregiate. In particolare si vuole limitare la coltivazione della vite nelle zone non adatte e ampliare questa coltura — con l'estensione del sussidiamento, fin qui riservato esclusivamente alle ricostituzioni ai nuovi impianti — nelle zone in cui i fattori naturali di produzione (quali il clima, la natura del suolo e la giacitura) assicurano una buona maturazione delle uve.

Una politica di intervento nel settore della viticoltura trova particolare ragione d'essere per il nostro Cantone. La viticoltura costituisce infatti, nel quadro della nostra economia agricola, una delle colture più interessanti.

L'azione condotta in applicazione della legge cantonale 26 ottobre 1960 ha dato apprezzati risultati.

Per dare la misura dei risultati raggiunti diamo le cifre. Nel periodo che risale al 1958 e va fino al 1968 i dati accertati sono i seguenti :

— totale impianti e ricostituzioni	1.491
— totale barbatelle sussidiate	381.916
— totale barbatelle Merlot vendute dai vivaisti	1.030.217

Altri dati interessanti, con riferimento al 1969, sono i seguenti :

— Comuni viticoli	187
— proprietari	10.132
— ceppi di vite :	
Merlot	2.050.039
Nostrana	1.044.300
Bianca	82.000
Americana	1.334.800

Una flessione negli impianti nuovi e nelle ricostituzioni ha preso inizio nel 1968 ed è aumentata nel 1969.

L'adozione di una politica maggiormente volta all'incremento delle produzioni di uve pregiate — segnatamente di « Merlot » — nonchè di tipiche uve da tavola

e da succo d'uva laddove non esistono condizioni favorevoli per la coltivazione di uve di pregio, si giustifica quindi.

Non si pongono d'altro canto problemi di natura tecnica e commerciale particolari. I provvedimenti di maggiore efficacia sono in questo come in altri settori di ordine finanziario. Così accanto all'aiuto previsto dalla nuova legislazione federale per il periodo dal 1. gennaio 1970 al 31 dicembre 1979 verranno ad aggiungersi, a carico del Cantone, adeguati ulteriori incentivi come previsto dall'art. 7 modificato.

Il Cantone vuole con questo tener conto del costo dei nuovi impianti e della necessità di aumentarne la estensione. Infatti si stima, a seguito di raffronti con le spese degli ultimi anni, che esso abbia ad assommare a Fr. 40.000,—. L'art. 32 della legge viene così modificato. Il credito annuale a bilancio di Fr. 80.000,— viene portato a Fr. 120.000,—.

Il reddito annuale della viticoltura viene valutato in 10 / 12 milioni.

Con il presente messaggio si è inteso dare schematicamente una giustificazione d'ordine generale all'adeguamento della legge cantonale a quella federale e alla necessità di accrescere gli incentivi di ordine finanziario. Si è voluto poi limitare il commento alle proposte modifiche degli art. 7 e 32 della legge in vigore.

Le altre modifiche proposte sono in genere di natura tecnica.

Vi sottoponiamo pertanto per l'approvazione l'annesso disegno di legge che ha già avuto completa adesione dalla Commissione consultiva viti-vinicola nella quale sono rappresentati tutti i ceti interessati alla viti-vinicoltura ticinese.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*A. Lafranchi*

p. o. Il Cancelliere :  
*A. Crivelli*

## LEGGE

sulla viticoltura e la enologia, del 26 ottobre 1960 ; modificazione

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il decreto federale concernente misure temporanee in favore della viticoltura, del 10 ottobre 1969 ;

visto il messaggio 22 gennaio 1970 n. 1626 del Consiglio di Stato,

*decreta:*

*Art. 1.* — Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31 e 32 della legge 26 ottobre 1960 sulla viticoltura e la enologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

### Art. 3

Le domande di modificazione del catasto viticolo da parte di proprietari di fondi, secondo l'art. 6 dell'ordinanza federale concernente la viticoltura e lo smercio dei prodotti viticoli del 18 dicembre 1953 (statuto del vino), devono essere presentate al Dipartimento.

**Catasto viticolo :  
modificazione**

### Art. 4

Per l'impianto di nuovi vigneti si richiamano gli articoli 1 e relativi del decreto federale concernente misure temporanee in favore della viticoltura del 10 ottobre 1969.

**Nuove piantagioni  
e vitigni**

### Art. 5

Il Dipartimento elabora un elenco cantonale delle varietà adatte alle condizioni del Cantone, secondo l'art. 8, secondo capoverso dello statuto del vino.

**Elenco cantonale  
delle varietà**

L'elenco cantonale comprende :

- a) i vitigni la cui piantagione è raccomandata ;
- b) i vitigni la cui piantagione è ammessa provvisoriamente ;
- c) i porta-innesti ammessi.

I vitigni autorizzati provvisoriamente possono essere prodotti e moltiplicati in una proporzione non superiore al 10 % del numero complessivo delle barbatelle annualmente allevate nell'intero Cantone.

### Art. 6

Il Cantone sussidia l'impianto e la ricostruzione dei vigneti in quanto effettuati nella zona viticola con vitigni raccomandati resistenti alla fillossera, reputati esenti da virosi e inclusi nell'assortimento cantonale.

**Sussidiamento**

**1. Condizioni  
generali**

### Art. 7

I sussidi sono stabiliti nei seguenti importi :

**2. Importi**

- a) per parcelle con una pendenza non superiore al 30 % Fr. 3,75 per ceppo ;
- b) per parcelle con una pendenza superiore al 30 % Fr. 7,50 per ceppo ;

c) per parcelle a terrazzi propriamente detti, indipendentemente dalla pendenza, Fr. 7,50 per ceppo.

Se la piantagione o la ricostituzione viene combinata con una rilottizzazione o un raggruppamento o ancora con l'esecuzione comune di altri lavori di coltivazione, il sussidio viene portato:

- a) per parcelle con una pendenza non superiore al 30 % Fr. 4,50 per ceppo;
- b) per parcelle con una pendenza superiore al 30 % e su terrazzi propriamente detti Fr. 9,30 per ceppo.

Per l'impianto e la ricostituzione di vigneti con vitigni americani, il sussidio è concesso limitatamente alle zone di montagna delimitate nel catasto della produzione vegetale.

Nei sussidi sopra indicati sono compresi i contributi rimborsati dalla Confederazione.

#### Art. 8

### 3. Condizioni particolari

I sussidi di cui all'art. 7 sono assegnati a condizione che l'impianto o la ricostituzione preveda un numero minimo di 100 ceppi per ogni varietà e vigneto.

Le parcelle piantate o ricostituite con il sussidio del Cantone devono, salvo casi di forza maggiore, essere mantenute a vigna durante un periodo di almeno 15 anni dalla piantagione o ricostituzione.

Se il proprietario o il conduttore non ottemperano a questo obbligo, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sussidio.

#### Art. 9

### 4. Domande

Il regolamento d'applicazione della legge fissa le modalità per le domande di sussidio.

#### Art. 10

### 5. Applicabilità

Le norme precedenti relative al sussidiamento sono applicabili per il periodo dal 1. gennaio 1970 al 31 dicembre 1979.

#### Art. 31

### Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente legge o alle norme esecutive sono punite con una multa fino a Fr. 1.000,—.

Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale, segnatamente quelle dell'art. 8 del decreto federale concernente misure temporanee in favore della viticoltura del 10 ottobre 1969.

Le multe sono inflitte dal Dipartimento, in virtù della vigente legge cantonale di procedura per le contravvenzioni.

#### Art. 32

### Crediti

Per il finanziamento delle azioni indicate nella presente legge è stanziato un credito annuo di Fr. 120.000,—.

Questo credito è iscritto nella misura di Fr. 100.000,— a carico della voce « sussidio impianto e ricostituzione vigneti » e nella misura di Fr. 20.000,— al « fondo per il controllo e la propagando dei prodotti viti-vinicoli ticinesi » del bilancio del Dipartimento.

**Art. 2.** — Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e dopo l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1. gennaio 1970.